

Roma, 12 novembre 2001

Oggetto: Interpello - Art.11, legge 27-7-2000, n.212. XX S.A.S.

Coimunitanza di interpellodi cui almeoOggett concerneIntimitasatta

Repubblica n. 633 del 1972.

Nel caso in esame, pertanto, il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto e il successivo utilizzo del veicolo in questione, inquadrato come "*autoveicolo per uso speciale*", compete nella misura in cui il bene, acquistato nell'esercizio dell'impresa, viene impiegato per realizzare operazioni soggette ad imposta o a queste assimilate ai fini della detrazione, ai sensi del citato art. 19.

La norma citata postula, quindi, una necessaria correlazione fra l'acquisto del bene effettuato dal soggetto passivo e il suo impiego nel processo produttivo per realizzare a valle operazioni imponibili, restando esclusa la detrazione ove lo stesso bene sia utilizzato in operazioni escluse dal campo di applicazione ovvero esenti dal tributo.

Come chiarito con la circolare ministeriale n. 328 del 24 dicembre 1997, il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione anche prima dell'effettiva utilizzazione del bene nella propria attività produttiva (c.d. detrazione immediata), essendo sufficiente che i beni siano destinati, in base alla loro natura oggettiva, ad essere utilizzati in operazioni che danno diritto a detrazione.

Nel caso specifico, si è del parere che tale destinazione avvenga alla data dell'omologazione del bene come "*autoveicolo per uso speciale*", poiché è solo da tale momento che il veicolo può essere utilizzato a finalità produttive.

Passando ad esaminare il diritto a dedurre le quote di ammortamento del costo del veicolo dal reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, l'articolo 121-bis, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pone delle limitazioni alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi "*...(omissis)...alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli...(omissis)...*".

Analogamente a quanto visto per l'Iva, è da ritenersi che la limitazione

indicata da tale norma non riguarda il caso in questione, considerando che gli autoveicoli per uso speciale di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 54 non sono contemplati dalla medesima disposizione normativa; ne consegue che per tali veicoli la deducibilità, nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa, è ammessa sempreché risulti soddisfatto il principio generale stabilito nell'articolo 75, comma 5, del TUIR ed essi vengano effettivamente utilizzati ad "*uso ufficio*".

La sussistenza delle condizioni che permettono al contribuente la detraibilità totale dell'Iva e la deducibilità integrale delle spese e dei componenti negativi resta infatti subordinata ad una verifica dell'effettiva utilizzazione del veicolo nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

In tale contesto occorre che il veicolo sia utilizzato conformemente alla destinazione risultante dall'omologazione come "*autoveicolo per uso ufficio*" e, quindi, nella concreta realtà produttiva, per soddisfare esigenze aziendali di avere uffici amministrativi mobili, come tali suscettibili di essere spostati, per esempio, in occasione di mostre, fiere o manifestazioni commerciali promozionali in genere.

Nel caso in cui il veicolo è utilizzato per soddisfare esigenze diverse da quella sopraindicata, per esempio, per spostare beni o persone, come semplice mezzo di trasporto, seppure nell'ambito della attività produttiva dell'impresa, si è del parere che il veicolo è utilizzato per un uso diverso rispetto all'*uso ufficio per* il quale è stato omologato e, pertanto, non si potrà procedere alla detrazione dell'Iva, né alla deduzione dei relativi costi.

D'altronde, lo stesso codice della strada, all'articolo 82, sanziona un uso diverso del veicolo in questione da quello indicato sulla carta di circolazione con

istante potrà detrarre totalmente l'Iva assolta all'atto dell'acquisto, e successivamente quella relativa al suo utilizzo (spese di manutenzione, riparazione, acquisti di carburanti, lubrificanti, etc.), nonché potrà, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dedurre senza alcuna limitazione le relative quote di ammortamento e gli altri componenti negativi sostenuti in relazione al suo impiego.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale per la, viene resa dalla scrivente ai sensi